

DELIBERA N. 73/23/CONS

**RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE INGIUNTA
CON LA DELIBERA N. 166/11/CONS ALLA SOCIETÀ
FASTWEB S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI
STATO N. 1087/2023**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera n. 254/04/CSP, del 10 novembre 2004, recante “*Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'articolo 1, comma 6, letto b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera n. 278/04/CSP, del 10 dicembre 2004, recante “*Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 104/05/CSP, del 14 luglio 2005, recante “*Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera n. 131/06/CSP, del 12 luglio 2006, recante “*Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera n. 166/11/CONS, del 30 marzo 2011, recante “*Ordinanza-ingiunzione alla società Fastweb S.p.A. per la violazione dell'art. 10, comma 1, lettere b) e c), Allegato A della delibera n. 179/03/CSP*”;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 11485/2020, pronunciata sul ricorso recante n. di R.G. 5915/2011, proposto dalla società Fastweb S.p.A. per l'annullamento della delibera n. 166/11/CONS;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1087/2023, pronunciato sul ricorso recante n. di R.G. 811/2021, proposto dall'Autorità per la riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 11485/2020;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Autorità, confermando la qualificazione della condotta e il presidio sanzionatorio applicati con la delibera n. 166/11/CONS e statuendo, limitatamente alla quantificazione dell'importo della sanzione, che: “*deve riconoscersi che le evidenziate peculiarità della fattispecie non siano, tuttavia, state tenute in debita considerazione dall'Autorità nella valutazione della gravità della condotta che, come anticipato, si rifletteva nell'irrogazione della sanzione nella severa misura del triplo del minimo edittale*”. Ciò, secondo il giudice amministrativo, troverebbe conferma negli stessi scritti dell'Autorità ove si riconosce «*che, a tutto concedere, la pubblicazione e l'invio tardivo avrebbero potuto rilevare quale ravvedimento operoso per attenuare le conseguenze dell'illecito e dunque per questa via incidere esclusivamente sul quantum della sanzione, non certo sull'an*»;

RITENUTO, pertanto, in esecuzione della citata sentenza, di riformare parzialmente l'ordinanza ingiunzione di cui alla delibera n. 166/11/CONS, sulla base di

quanto indicato nella stessa sentenza, provvedendo quindi, limitatamente al giudizio di gravità, alla rideterminazione dell'importo ingiunto ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, ferma restando la qualificazione della condotta attuata da Fastweb e la sua riconducibilità alla descritta violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre tener conto che la Società ha provveduto alla comunicazione e pubblicazione, seppur con un ritardo di tre mesi, della relazione di qualità dei servizi di telefonia fissa, mobile e *internet* da postazione fissa per l'anno 2009;

RITENUTO, in base ai criteri seguiti per la quantificazione della sanzione irrogata con la delibera n. 166/11/CONS, di rideterminare l'importo della sanzione nella misura del minimo edittale, pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), tenuto conto dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione contestata;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di rideterminare in euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) l'importo della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 con la delibera n. 166/11/CONS.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba